

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIULIANO MAURI - ENTE DEL TERZO****SETTORE"****ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE****Denominazione - Sede - Scopo - Durata****Articolo 1. - Denominazione e norme**

1. È costituita l'Associazione

"Associazione di promozione sociale Giuliano Mauri - Ente del Terzo**Settore"**

o, in forma abbreviata "A.p.s. Giuliano Mauri - E.T.S.",

sotto forma di Associazione di Promozione Sociale.

2. L'associazione è retta dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile, dalle norme in materia di Associazioni di promozione sociale e, in particolare, dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dagli artt. 35 ss. dello stesso decreto.

Articolo 2. - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Lodi, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2. L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo e attività

1. L'Associazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell' articolo 5, lett. f) e i) e dell'art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. L'Associazione ha per scopo la promozione della tutela e la valorizzazione del lavoro di Giuliano Mauri, attraverso azioni nel campo dell'arte e della cultura, organizzando convegni, dibattiti, conferenze e laboratori scolastici, visite guidate ed avvenimenti artistici, attività di formazione e promozione di eventi espositivi legati al tema dell'art in nature, anche di carattere permanente e museali; la tutela e la valorizzazione dell'opera di Giuliano Mauri, promuovendo confronti con Amministrazioni Pubbliche, Istituzioni Pubbliche e Private, storici dell'arte, artisti e critici per qualsiasi intervento che riguardi l'estetica ambientale; la costituzione di rapporti di contratto/collaborazione con altre associazioni e enti pubblici e privati, scuole, accademie e Università; lo svolgimento di qualsiasi attività opportuna al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, comprese quelle editoriale e di diffusione mediatica, con ogni

mezzo, anche di carattere digitale.

4. L'Associazione svolge dette attività a favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e relativi decreti attuativi.

6. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Patrimonio e risorse

Articolo 5 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione, del complessivo valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- dalle quote e dai contributi degli associati e da eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua ricostituzione oppure deliberare la prosecuzione dell'attività anche in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5. Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

6. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6 - Risorse

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svol-

gimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sopra indicate.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari e al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Associati

Articolo 7 - Associati

1. Sono associati:

a) gli appartenenti alla categoria dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli", composta da coloro i quali hanno costituito l'Associazione e da coloro i quali, per particolari meriti ottenuti con riguardo agli ambiti in cui si svolge l'attività associativa o per il particolare contributo offerto all'associazione, siano ritenuti "particolarmente meritevoli";

b) "soci ordinari" in quanto, successivamente alla costituzione dell'Associazione, sono ammessi a farne parte.

2. Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all'Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.

3. La qualità di socio appartenente alla categoria dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli" può essere assunta, nei limiti dei requisiti indicati alla lettera a) del comma primo del presente articolo, previo voto favorevole della maggioranza di coloro che già appartengono alla categoria dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli" e conseguente proposta al Consiglio direttivo, il quale decide a maggioranza dei suoi componenti e senza computare il voto del

candidato che già ricopra, eventualmente, la carica di consigliere.

4. La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1 bis, del Codice del Terzo Settore, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore, sono ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

7. Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 8 - Ammissione degli associati

1. L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati. Il Consiglio direttivo può approvare apposito regolamento per meglio definire criteri e modalità per l'approvazione delle domande di associazione.

2. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

3. Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

1. L'Associazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

2. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

3. Tutti gli associati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Recesso ed esclusione

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al

	Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno	
	o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	2. Il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 settembre dell'anno stesso; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per quello stesso anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.	
	3. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Autorità giudiziaria entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l'escluso ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata l'esclusione. Si considera grave inadempimento al dovere di associato il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.	
	4. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.	
	Articolo 11 - Sostenitori	
	1. Possono assumere la qualifica di sostenitori coloro che danno o possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione medesima.	
	2. La qualifica è assunta con decisione del Consiglio Direttivo, o	

	del Segretario, ove nominato, su richiesta della parte, anche, even-	
	tualmente, con modalità e secondo criteri che saranno individuati da	
	un regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.	
	3. I sostenitori non sono associati, e sono privi del diritto di in-	
	tervento e di voto.	
	4. La qualifica si perde l'anno successivo al venir meno dell'apporto	
	a favore dell'Associazione o secondo i diversi criteri previsti dal	
	summenzionato regolamento.	
	Articolo 12 - Volontari	
	1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie atti-	
	vità dell'opera di volontari.	
	2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in	
	favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e	
	le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro	
	neanche indiretto.	
	3. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volon-	
	tari.	
	4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.	
	Articolo 13 - Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Consiglio direttivo;	
	c) il Presidente del Consiglio direttivo e il Vice Presidente del	
	Consiglio direttivo;	
	d) il Segretario del Consiglio direttivo;	

e) il Tesoriere;

f) l'Organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14 - Competenze degli associati

1. L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di quanto consentito dalla legge ne determina il compenso;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e, nei limiti previsti dalla legge, ne determina il compenso;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in al-

tro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati fondatori e ordinari e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, eventualmente nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Intervento e voto

1. Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cu-

	ra del Consiglio Direttivo.	
	2. Ciascun associato esprime un solo voto.	
	3. Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi	
	rappresentare da altro associato, per il tramite di delega scritta,	
	apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti	
	dell'Associazione.	
	4. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe.	
	Articolo 17 - Presidente e segretario	
	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,	
	o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice Presi-	
	dente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica, o per età,	
	o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati desi-	
	gnata dagli intervenuti.	
	2. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine	
	di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a	
	ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri di-	
	ritti di associato.	
	3. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riu-	
	nione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine	
	di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	
	esercizio del diritto di voto.	
	4. Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può no-	
	minare un segretario anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e	
	inoltre quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono op-	
	portuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.	

Articolo 18 - Deliberazioni

1. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Sono fatte salve le diverse disposizioni inderogabili di legge o del presente statuto.

Articolo 19 - Deliberazioni per audio o videoconferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova

il soggetto verbalizzante.

Articolo 20 - Verbale

1. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario o dal Notaio.

2. Il verbale dell’Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle assemblee.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Consiglio Direttivo

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 7 (sette) amministratori, su decisione degli associati.

2. Ai sensi dell'articolo 26 comma 4 del Codice del Terzo Settore la maggioranza degli amministratori deve essere nominata fra gli "*associati fondatori e particolarmente meritevoli*", salvo che nessuno di essi sia disponibile.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi, e per la precisione fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili, senza limite di numero di mandati. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall’articolo 2382 del codice civile.

4. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

	- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con	
	quelli propri dell'Associazione.	
	5. I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità.	
	6. Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.	
	7. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. In occasione di tale assemblea i soci nominano il sostituto il quale rimane in carica fino a termine del mandato del Consiglio direttivo di cui fa parte.	
	8. Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.	
	9. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori <i>ad negotia</i> e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.	
	Articolo 22 - Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ge-	

	stione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e op-	
	portuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo	
	e lo svolgimento delle relative attività.	
	2. Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:	
	- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;	
	- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo	
	contenute nel Programma generale eventualmente approvato	
	dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività	
	e autorizzando la spesa;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati, compre-	
	se quelle dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli";	
	- redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;	
	- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento	
	dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti	
	o riferibili all'Associazione;	
	- determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di	
	ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione degli associati;	
	- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, pro-	
	cedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche me-	
	diante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppa-	

	menti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Sco-	
	po), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra	
	imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli	
	associati.	
	Articolo 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo	
	1. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura	
	del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trat-	
	tare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da	
	inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza	
	almeno un giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati,	
	all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che	
	dia la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	3. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in	
	assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli am-	
	ministratori in carica, i componenti dell'Organo di Controllo sono	
	presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argo-	
	menti.	
	4. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.	
	5. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono	
	svolgersi ed essere assunte anche per audio-conferenza o video-	

	conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, nonché mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscrit-	
	to, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già di-	
	sciplinate in tema di Assemblea degli associati.	
	6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verba-	
	le è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 24 - Doveri dei consiglieri	
	1. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare	
	all'attività in modo attivo e personale.	
	2. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o	
	dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta	
	persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo	
	dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali,	
	in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	
	dell'attività.	
	3. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in	
	conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvi-	
	sare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si	
	applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter	
	del codice civile.	
	Articolo 25 - Presidente dell'Associazione	
	1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presi-	
	dente dell'Associazione.	
	2. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Di-	

rettivo che lo ha eletto ed è rieleggibile, senza limite di numero di mandati.

3. Il Presidente dell’Associazione:

- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell’Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente statuto o dall’Assemblea degli associati.

4. Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo. In detti casi, ove non sia nominato un Vice Presidente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti od operazioni determinate.

Articolo 26 - Rappresentanza dell’Associazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso

	i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità	
	amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare	
	l'Associazione in qualunque grado.	
	2. Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta	
	anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.	
	3. La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori,	
	nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	4. In caso di impedimento o di mancanza del Presidente la rappresen-	
	tanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.	
	SEGRETARIO E TESORIERE	
	Articolo 27 - Segretario	
	1. il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle atti-	
	vità esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'ammini-	
	strazione dell'Associazione.	
	2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze	
	degli Organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle	
	dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a	
	un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualo-	
	ra il Presidente ne richieda comunque la presenza.	
	3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee,	
	del Libro Verbali del Consiglio direttivo e del Libro degli associati	
	e di ogni altro libro che per legge o per Statuo sia necessario tene-	
	re.	
	Articolo 28 - Tesoriere	
	1. Il Tesoriere:	

	a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;	
	c) predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.	
	LIBRI OBBLIGATORI	
	Articolo 29 - Libri obbligatori	
	1. Oltre le scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere:	
	a) il Libro degli associati;	
	b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali.	
	2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo a cura dell'Organi cui si riferiscono.	
	CONTROLLI	
	Articolo 30 - Organo di Controllo	
	1. Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti anche fra persone non associate.

4. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, in via eccezionale, durata ultra o infra triennale.

6. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto

previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 31 - Revisione legale dei conti

1. Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.
2. La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
3. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Bilancio/Rendiconto

1. Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo il bilancio/rendiconto che andrà approvato dall'Assemblea degli associati. Il bilancio verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 33 - Devoluzione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scio-

[illegible]